

STUDIO LEGALE
 Avv. GUGLIELMO GUERRA
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 Via N. Bixio, 2 - Tel. 0541.610037 Fax 0541.01310
 47246 MISANO (ABELICIA@RIMINI)
 COMUNE DI CATTOLICA (RN)
 ARCHIVIO GENERALE



27 MAR 2013
 PROT. N. 16952

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. 522/13 Sent.
 N. 4268/11 R.G.
 N. 4246/13 Cron.
 M. ~~X~~ Rep.

nella persona dell'Avv. Luciana Baldoin ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO:

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4268 del ruolo generale degli opposizione ex art 615 c.p.c.

affari contenziosi dell'anno 2011 promossa da:

GUERRA GUGLIELMO, Avvocato, in proprio e rappresentato e difeso dall' Avv. Luisa Panizzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Misano Adriatico Via N. Bixio n. 2, come da procura in atti,

attore

contro

COMUNE DI CATTOLICA nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Cattolica (RN), P.zza Roosevelt 5, rappresentato e difeso dall'Ass.te di P.M. Ruggiero Paolo e/o Ruggeri Simonetta, con domicilio presso la Casa Comunale, giusto mandato prodotto in allegato all'atto di costituzione,

convenuto




CO.R.I.T. RSCOSSIONI LOCALI S.P.A., con sede in Rimini, Corso D'Augusto, 62, nella persona del legale rappresentante pro tempore,

convenuta contumace

Oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c..

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2012 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti.

MOTIVAZIONE








Guerra Guglielmo proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'giunzione di pagamento n. 00120111000017238 emessa ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 da CO.RI.T. Riscossioni Locali s.p.a. per conto del Comune di Cattolica per il mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con verbale di contestazione di norma del codice della strada n. 44474/P/08 del 24.04.2008.

Il ricorrente, tra l'altro, deduce la "illegittimità della procedura esecutiva per intempestività", in quanto "l'azione esecutiva iniziata dal Comune di Cattolica è nulla ..." poiché "la lettura del dispositivo ... non può equipararsi al deposito della sentenza".

Guerra Guglielmo, come da documenti in atti, aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Rimini avverso il verbale n. n. 44474/P/08 del 24.04.2008, conclusasi con un rigetto, come da dispositivo letto all'udienza del 16.10.2009; le motivazioni della relativa sentenza non sono mai state depositate.

Le argomentazioni svolte dall'Amministrazione a sostegno del diritto di emettere il ruolo dopo la lettura del dispositivo di rigetto sono inconferenti, giacché riferite comunque ad azioni "avverso la sentenza di rigetto", che, nel caso de quo, non è mai stata depositata.

Il Giudice rileva che non sussiste alcuna specifica previsione di legge che attribuisca efficacia esecutiva alla lettura del solo dispositivo di cui all'art. 23 L. n. 689/1981, diversamente da come stabilito ad esempio per le cause di lavoro (art 431 c.p.c) e per l'affittuario agricolo, il mezzadro ed il colono (artt.409 e ss c.p.c.).



Conseguentemente, il Comune di Cattolica non aveva titolo per emettere il ruolo de quo agitur.

Per quanto sopra, il Giudice accoglie il ricorso, ritenendo assorbito ogni altro motivo dedotto da Guerra Guglielmo nelle proprie difese.

Le spese di lite, per il principio della soccombenza sono a carico del solo Comune di Cattolica, determinate ai sensi dell'art. 91, IV comma c.p.c.


P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando fra le parti, così decide:

- annulla l'ingiunzione di pagamento;
- condanna il Comune di Cattolica al pagamento delle spese del giudizio che determina in €. 33,00 per spese ed €. 50,00 per compenso professionale oltre oneri di leggi.

Rimini, li 07-01-13


Avv. Carlone
(Carlone & Enrica)






Il Giudice di Pace

Avv. Luciana Baldoin

In ampiezza
(Carlone & Enrica)





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ PER LA PRIMA
VOLTA IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA DELL'AVV. ...LUISA.....
...PANI... PROCURATORE DI... GUERRA... SOGLIETTO.....



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE
NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE A
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI
DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA
PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE
RICHIESTI.

RIMINI, Li. 20 MAG. 2013

IL CANCELLIERE

F. TO Il Cancelliere
Franca Castello


PER AUTENTICA DELLA COPIA RILASCIATA
PER LA PRIMA VOLTA IN FORMA ESECUTIVA

RIMINI, Li. 20 MAG. 2013



IL CANCELLIERE

Il Cancelliere
Franca Castello



10 LEONIE AV. GUGLIE



STUDIO LEGALE
Avv. GUGLIELMO GUERRA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via N. Bixio n°2 Tel.0541/615037 Fax 613406
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
C.F. GRR GLL 52A14 F978J

Relata di notifica a mezzo del servizio postale

ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n.53

Cron. n. 21/13

Il sottoscritto Avv. Guglielmo Guerra del Foro di Rimini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 3.11.2009, in proprio, ha notificato la su estesa sentenza, per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale al COMUNE di CATTOLICA nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in ⁴⁷⁸⁴³Cattolica Piazza Roosevelt n. 5, mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 76595575203-7 spedito dall'Ufficio Postale di Misano A. in data 23/8/13.

Avv. Guglielmo Guerra



MITTENTE

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE DI GIACCA
P.zza S. Maria della Pace, 10
00187 Roma Tel. 06/678111 Fax 06/678112

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

n. del 3/11/01


Postaraccomandata

AR € 0,75

ELO4063634 - 47541



Posteitaliane



N. 21/13 ... del Registro Cronologi


Firma dell'Avvocato notificante

27100 - 47543 MISANO ADRIATICO (RN)

23.05.2013 18.32


vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Racc. N.



76595575203-7

COMUNE DI CATTOLICA
nelle persone del SINDACO
PRO-Temporary con sede in
P.ZZA ROOSEVELT N. 5
47841 CATTOLICA



Il plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questo è assente può essere consegnato a un familiare che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al titolare dell'attività commerciale. In mancanza di queste persone il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, in mancanza del rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

